

ON. LE TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ARTT. 414 E 700 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della dott.ssa **D'Andrea Oriana**, nata a Napoli il 01.04.1981 ed ivi residente alla Via Carbonara n. 27, C.F. DNDRNO81D41F839B, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, co. 3, c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2001, dall'Avv. Danilo Finaldi, C.F. FNLDNL77C16F839B, e con lo stesso elett.ta dom.to in Napoli al Corso Umberto I n. 75 (fax n. 081.4109707 – p.e.c.: danilofinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it);

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diaz n. 11;

Resistente

NONCHÉ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C.F. 80039860632, in persona del Dirigente *pro tempore*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diaz n. 11;

Resistente

NONCHÉ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, C.F. 80033300635, in persona del Dirigente *pro tempore*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diaz n. 11;

Resistente

E NEI CONFRONTI

di tutti i controinteressati come in atti, ed in particolare di tutti i docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenze per la Provincia di Napoli, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta per le classi di **insegnamento AAAA – Insegnamento Scuola Infanzia e ADAA -Sostegno Scuola Infanzia**, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, cioè di tutti i docenti che in virtù



dell'inserimento della ricorrente con il riconoscimento del titolo di preferenza, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla medesima ricorrente;

Controinteressati

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di preferenza, costituito dall'invalidità civile, così come dichiarato nella domanda prot. n. **"m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7648714.29-05-2022"** del 29 maggio 2022 e nel successivo reclamo inoltrato a mezzo pec in data 10 agosto 2022, ed alla corretta collocazione in graduatoria nella I fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, per insegnamento AAAA – Insegnamento Scuola Infanzia e per ADAA - Sostegno Scuola Infanzia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

FATTO

1. La ricorrente è un'aspirante docente che ambisce ad operare nelle scuole statali dell'infanzia in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato in forza delle graduatorie provinciali (GPS) per la I fascia, così come delineate con l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

Ed invero, come comprovato dalla documentazione allegata al presente ricorso, la deducente è in possesso del diploma di liceo psico-pedagogico, conseguito il 5 luglio 2000, della laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita il 16 luglio 2018 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nonché del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola dell'infanzia), conseguito in data 13 luglio 2021 presso il medesimo Ateneo.

Inoltre, la dott.ssa D'Andrea ha conseguito la certificazione *"assessment in English"* relativa al livello B2 in lingua inglese in data 8 febbraio 2019 e l' *"eipass"* in data 3 aprile 2020.

L'odierna istante risulta essere, altresì, invalida civile al 75%, come riconosciuto dall'INPS in data 27 luglio 2004 con atto n. 37442, ed è iscritta all'elenco provinciale di cui agli artt. 1 e 8 della L. n. 68/99 per invalidi civili dal 1 aprile 2003 con codice identificazione n. 367640.

Ordunque, a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 recante *"Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, con cui il Ministero ha disciplinato l'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e le corrispondenti Graduatorie di Istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, la ricorrente compilava in data **29 maggio 2022** l'istanza telematica, indirizzando la richiesta all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Napoli.



La dott.ssa D'Andrea si premurava di indicare puntualmente in quella sede il titolo di riserva, costituito dall'invalidità civile.

Dipoi, la domanda veniva regolarmente inoltrata e protocollata nella medesima data del 29 maggio 2022 con n. "*m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7648714.29-05-2022*".

2. Ebbene, del tutto inopinatamente, malgrado l'espressa ed inequivocabile indicazione del titolo di preferenza, la ricorrente apprendeva dalla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvenuta sul sito internet <https://www.uat-napoli.it> con nota prot. n. 12523 del 2 agosto 2022, di risultare collocata nella posizione n. 6927 per la classe di concorso AAAA, prima fascia, e nella posizione n. 1454 per la classe di concorso ADAA nella prima fascia.

Quanto sopra, per effetto della mancata valutazione da parte dell'Amministrazione del titolo di preferenza, come si evince dalle tabelle allegate alla mentovata nota, ove si rinviene agevolmente che, in corrispondenza della posizione della dott.ssa D'Andrea, non risulta segnata la casella relativa al titolo di preferenza.

A fronte di tale provvedimento, ingiusto oltre che illegittimo, la ricorrente si attivava prontamente, proponendo reclamo a mezzo pec in data **10 agosto 2022**, in ossequio alle indicazioni fornite dalla medesima Amministrazione con la nota prot. n. 12647 del 3 agosto 2022, invocando l'attribuzione del requisito della preferenza.

Seguiva, quindi, con istanza prot. n. "*m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8736555.13-08-2022*", l'indicazione da parte della dott.ssa D'Andrea della preferenze delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo, come previsto dal D.M. 21 luglio 2022 n. 188.

Malgrado il decorso di un ampio lasso temporale ed il palmare errore in cui è incorsa l'Amministrazione, il prefato reclamo, tuttavia, non sortiva effetto alcuno, stante l'assenza di qualsivoglia riscontro da parte della resistente.

Ed infatti, anche nei successi provvedimenti adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a fronte dei reclami pervenuti (note prot. nn. 15029 del 1 settembre 2022, 15708 e 15709 del 8 settembre 2022, 15752 del 10 settembre 2022, 16263 del 15 settembre 2022, 16348 del 17 settembre 2022, 16739 del 22 settembre 2022, 17208 del 22 settembre 2022, 17518 del 29 settembre 2022, 17736 del 3 ottobre 2022, 17890 del 4 ottobre 2022, 18699 del 12 ottobre 2022, 18992 e 18993 del 14 ottobre 2022), non vi è stata in alcun modo la corretta attribuzione del titolo di preferenza vantato dalla ricorrente, né tampoco l'inserimento della medesima nei bollettini e negli elenchi per le nomine.

Anzi, nelle graduatorie allegate alla nota del 8 settembre 2022, addirittura la ricorrente figura in posizione peggiore rispetto a quelle del 2 agosto 2022, **risultando ingiustificatamente collocata al**



posto n. 6995 per la classe di concorso AAAA, prima fascia, e nella posizione n. 1455 per la classe di concorso ADAA, nella prima fascia.

Il contegno illegittimo tenuto dall'Amministrazione nella vicenda *de qua*, costituito dal mancato riconoscimento del titolo di preferenza, risulta foriero di un pregiudizio grave, tenuto conto che, per effetto della deteriore posizione in graduatoria, la dott.ssa D'Andrea si vede esclusa dalla possibilità di ottenere supplenze per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Tant'è vero che, ad oggi, la deducente non è stata chiamata da alcun Istituto per lo svolgimento di incarichi di supplenza.

Per le motivazioni sopra esposte, la dott.ssa D'Andrea è pertanto costretta ad adire codesto On.le Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del titolo di preferenza, costituito dalla invalidità civile, ed il corretto inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) di I fascia per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 per l'insegnamento AAAA – Insegnamento Scuola Infanzia e per l'insegnamento ADAA - Sostegno Scuola Infanzia, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO ADITO.

In via del tutto preliminare, avuto riguardo della giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alle domande promosse, secondo un principio ormai da ritenersi granitico, la medesima si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazioni (*ex multis* Cass., Sez. Un., 31.07.2018, n.20350).

Partendo da siffatti principi, in ipotesi parte ricorrente chiede a Codesto Tribunale del Lavoro adito l'accertamento e la dichiarazione del proprio invocato diritto al riconoscimento del titolo di preferenza indicato ed al corretto inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le classi di concorso di riferimento, di conseguenza con la coercizione della P.A. affinché provveda a tale inserimento, permettendo anche la relativa stipula di contratti.

Orbene, il D. Lgs. n.165/2001, art.63, comma primo, devolve al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le varie controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., ivi comprese anche quelle riguardanti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Tale indicata distribuzione delle controversie non subisce alcuna eccezione, anche qualora vi sia la



disapplicazione di atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi a fronte della tutela di una posizione qualificabile nel diritto soggettivo all'assunzione, come si ha nella fattispecie.

In argomento, ed ad esplicitazione di quanto sopra detto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17123 del 26.06.2019, ha posto un punto definitivo, ribadendo che: *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta a/giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita a/giudice ordinario"*

Ne deriva in definitiva che se la controversia, come nel caso in questione, ha ad oggetto la conformità degli atti di gestione della graduatoria alla legge, vengono in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla P.A. con i poteri del datore di lavoro privato, e, pertanto, rientra inequivocabilmente nella giurisdizione del Giudice ordinario.

2) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO ADITO.

Sempre in via preliminare, in relazione alla competenza territoriale del Tribunale del Lavoro adito, si evidenzia che, in ossequio ai principi applicabili nella fattispecie, la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., volta, in particolare, all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale, con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta in maniera inderogabile ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), alla circoscrizione ove ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al



momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

In base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Poiché al momento dell'odierna proposizione dell'azione tuttavia non vi è stato ancora un pregresso rapporto di lavoro con l'istituzione scolastica, il foro deve essere individuato in ragione della sede periferica del Ministero, ossia considerando l'ubicazione della scuola ovvero dell'Ufficio scolastico della provincia (Ambito Territoriale Provinciale) di cui si contesta l'atto ovvero la condotta (nel caso di specie, Napoli).

Ne discende, quindi, la competenza territoriale in capo all'adito Tribunale di Napoli.

3) SUL *FUMUS BONI IURIS* - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6 E 7 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 18 L. N. 68/99 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 7 NOVEMBRE 2000 N. 248 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ORDINANZA MINISTERIALE 6 MAGGIO 2022 N. 122 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 59/2017 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITÀ – DISAPPLICAZIONE NOTE PROT. N.: “M_PL.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523.02-08-2022” DEL 2 AGOSTO 2022 CON LE RELATIVE GRADUATORIE PROVINCIALI; “M_PL.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013187.09-08-2022” DEL 9 AGOSTO 2022 CON RELATIVO ELENCO; “M_PL.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015029.01-09-2022” DEL 1 SETTEMBRE 2022 CON RELATIVO ELENCO; “M_PL.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015708.08-09-2022” DELL'8 SETTEMBRE 2022 CON LE RELATIVE GRADUATORIE PROVINCIALI; “M_PL.AOOUSPNA.REGISTRO



UFFICIALE.U.0015709.08-09-2022” DELL’8 SETTEMBRE 2022 CON RELATIVO ELENCO; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015752.10-09-2022” DEL 10 SETTEMBRE 2022 CON RELATIVO BOLLETTINO; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016348.17-09-2022” DEL 17 SETTEMBRE 2022 CON RELATIVO ELENCO; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016739.22-09-2022” DEL 22 SETTEMBRE 2022 CON RELATIVO ELENCO; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017016.26-09-2022” DEL 26 SETTEMBRE 2022 CON RELATIVO ELENCO; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017208.27-09-2022” DEL 27 SETTEMBRE 2022 CON RELATIVO BOLLETTINO; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017518.29-09-2022” DEL 29 SETTEMBRE 2022 CON I RELATIVI ELENCHI; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017736.03-10-2022” DEL 3 OTTOBRE 2022 CON I RELATIVI ELENCHI; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017890.04-10-2022” DEL 4 OTTOBRE 2022 CON I RELATIVI ELENCHI; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018699.12-10-2022” DEL 12 OTTOBRE 2022 CON RELATIVO ELENCO; “M_PI.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018992.14-10-2022” DEL 14 OTTOBRE 2022 CON I RELATIVI ELENCHI; NONCHÉ TUTTI I SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI E DIRETTORIALI, PRODROMICI E CONSEGUENTI, CONNESSI ANCHE INDIRETTAMENTE E COMUNQUE DI OGNI ATTO DELL’AMMINISTRAZIONE, INCLUSE GRADUATORIE PROVINCIALI DELLE SUPPLENZE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI VIGENTI PER IL BIENNIO 2022-2024 PER LE CLASSI DELLA RICORRENTE ED ELENCHI, IN QUANTO ILLEGITTIMI E LESIVI DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DI QUEST’ULTIMA.

3.1 Il quadro fattuale esposto poc’anzi mostra *ictu oculi* quale sia il fondamento della presente azione, promossa anche in via d’urgenza in ragione dell’illegittimità del contegno tenuto dall’Amministrazione e dal gravissimo pregiudizio arrecato alla ricorrente.

Ed invero, con l’Ordinanza Ministeriale n. 122 del 6 maggio 2022 è stato disciplinato “*per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”.

Più nello specifico, l’art. 3 della prefata Ordinanza stabilisce che: “1. *Ai sensi dell’articolo 4, commi 6, 6-bis e*



6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda.

4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.

[...]

9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.



[...]

10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.

Il successivo art. 7 disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione, individuando le dichiarazioni che l'aspirante docente deve rendere e che dovranno essere valutate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8, che così dispone: “ 1. *Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:*

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/ 1

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/ 2

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/ 3

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/ 4

e) prima fascia ITP, allegato A/ 5

f) seconda fascia ITP, allegato A/ 6

g) prima fascia sostegno, allegato A/ 7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/ 8

i) prima fascia personale educativo, allegato A/ 9;

j) seconda fascia personale educativo, allegato A/ 10.

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.



5. *Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.*
6. *In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.*
7. *L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.*
8. *All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.*
9. *In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.*
10. *Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.*

Nella vicenda in rassegna, sulla scorta delle indicazioni rinvenibili nella predetta O.M., la dott.ssa D'Andrea presentava telematicamente istanza per l'inserimento nella I fascia delle GPS per la scuola d'infanzia per le classi di insegnamento AAAA – Insegnamento Scuola Infanzia e per l'insegnamento ADAA - Sostegno Scuola Infanzia.

In particolare, la ricorrente inoltrava la domanda in data 29 maggio 2022 e nel medesimo giorno l'istanza veniva protocollata con n. **“m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7648714.29-05-2022”**.

Da una disamina della domanda si evince chiaramente che la ricorrente si premurava di indicare, oltre ai titoli di accesso ed a quelli ulteriori, anche il titolo di riserva, dichiarando espressamente di essere invalida civile con riconoscimento dal 27 luglio 2004 atto n. 37442 e di



essere iscritta negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99 della provincia di Napoli (cfr. pag. 11 della domanda).

Malgrado l'espressa indicazione del titolo di riserva, la deducente apprendeva dalla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvenuta sul sito internet <https://www.uat-napoli.it> con nota prot. n. 12523 del 2 agosto 2022, di risultare collocata **nella posizione n. 6927 per la classe di concorso AAAA, prima fascia, e nella posizione n. 1454 per la classe di concorso ADAA nella prima fascia.**

Tanto si verificava a causa della mancata valutazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del titolo di preferenza, come si rinviene agevolmente da una semplice lettura delle graduatorie versate in atti, ove la casella della preferenza non risulta contrassegnata in alcun modo, non essendo stata apposta alcuna "X" nella casella a lato del nominativo della candidata.

3.2 Ma vi è di più.

Avverso siffatto provvedimento, ingiusto oltre che illegittimo, la ricorrente si attivava prontamente, proponendo **reclamo a mezzo pec in data 10 agosto 2022**, così come indicato dalla medesima Amministrazione con la nota prot. n. 12647 del 3 agosto 2022, invocando l'attribuzione del requisito della preferenza.

Tale reclamo non sortiva, ed ancora oggi non ha sortito, effetto alcuno, essendo restato del tutto illegittimamente ed ingiustificatamente privo di riscontro.

A tanto aggiungasi che, neppure nelle successive rettifiche della graduatoria relativa alla I fascia GPS (nota prot. n. 15708 del 8 settembre 2022, 17518 del 29 settembre 2022, 17736 del 3 ottobre 2022, 17890 del 9 ottobre 2022, 18992 e 18993 del 14 ottobre 2022), vi è stata in alcun modo la corretta attribuzione del titolo di preferenza vantato dalla ricorrente.

Anzi, nelle graduatorie allegate alla nota del 8 settembre 2022, addirittura la ricorrente figura in posizione peggiore rispetto a quelle del 2 agosto 2022, risultando ingiustificatamente collocata al posto **n. 6995** per la classe di concorso AAAA, prima fascia, e nella posizione **n. 1455** per la classe di concorso ADAA nella prima fascia.

Ebbene, il contegno tenuto dall'Amministrazione deve ritenersi gravemente illegittimo, oltre che ingiusto, in forza di quanto previsto dalla predetta Ordinanza Ministeriale n. 122/2022, oltre che più in generale dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, clamorosamente e palesemente disattese nella vicenda in esame.

E' di tutta evidenza, invero, il rinvenirsi nella vicenda in esame del difetto di istruttoria, dell'assenza di un provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione a fronte della



legittima richiesta della ricorrente anche in sede di reclamo e, quindi, della totale mancanza di motivazione in ordine all'assenza di ogni valutazione in ordine al titolo posseduto e dichiarato.

In proposito, si ricorda che l'art. 2 della L. n. 241/90 prevede espressamente che “1. *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*

2. *Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni*”.

Al riguardo, vale la pena rilevare quanto affermato dal Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, secondo cui “***Nell'ambito di un procedimento amministrativo in capo all'amministrazione pubblica l'obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano alla stessa l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle sue determinazioni, qualunque esse siano***” (Cons. Stato Sez. VI, 21-06-2021, n. 4770), nonché “***L'amministrazione pubblica ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, sia nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad un'istanza sia quando debba essere iniziato d'ufficio, ciò in ossequio alla disciplina di cui agli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990, che dispone l'obbligo per tutti i soggetti pubblici di concludere i procedimenti amministrativi costituendo la loro inerzia un'ipotesi di silenzio inadempiamento***” (Cons. Stato Sez. II, 14-05-2021, n. 3788).

Nello stesso senso, vale la pena segnalare che “***nell'esaminare le domande dei privati, l'Amministrazione è tenuta a provvedere in termini chiari ed espressi nel rispetto dell'obbligo del clare loqui, in ottemperanza ai principi, di portata generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privati, nonché correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.***” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 4793/2015).

Emerge con nitore, anche alla luce degli arresti poc'anzi evidenziati, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che, non solo non ha correttamente valutato originariamente il titolo di



preferenza dichiarato dalla ricorrente, ma ha disatteso del tutto di provvedere in tempi rapidi alla rettifica, sebbene tempestivamente segnalata con apposito reclamo.

Quanto sopra, peraltro, anche in palese spregio del principio del c.d. “soccorso istruttorio” in caso di eventuali dubbi o di perplessità in ordine alle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

La ricorrente, invero, in sede di domanda di inserimento nella I fascia delle GPS ha dichiarato il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accesso e dei titoli di preferenza e, ove mai l'Amministrazione avesse avuto dubbi in proposito, avrebbe potuto chiedere i dovuti chiarimenti, senza privare *tout court* del titolo indicato.

Al contrario, l'Amministrazione ha del tutto disatteso tali precetti, violando così i principi di buon andamento ed imparzialità ed incorrendo in un palese difetto di istruttoria.

A tali violazioni, già di per sé gravissime, si aggiunge anche la palmare inosservanza di quanto disposto dall'**art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 497** al comma 4, a mente del quale: *“Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:*

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;*
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;*
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;*
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;*
- 5) gli orfani di guerra;*
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;*
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;*
- 8) i feriti in combattimento;*
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;*
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;*
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;*
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;*
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;*
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (25);*
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;*
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;*
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che*



ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili:

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato”.

Ancora, risulta altrettanto evidente anche l'inosservanza da parte dei medesimi Uffici di quanto previsto dall'art. 3 L. n. 68/99, a mente del quale ***“1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”***, così come della Circolare Ministeriale 7 novembre 2000 n. 248, avente ad oggetto *“Legge n. 68 del 13 marzo 1999 – Indicazioni applicative”*.

Del pari, la medesima Amministrazione qui convenuta ha disatteso anche l'applicazione delle istruzioni ed indicazioni dalla medesima poste con la nota prot. n. ***“m_pi.AOODGPER.RESISTRO UFFICIALE.U.0028597.29-07-2022”*** del 29 luglio 2022, che al punto 4.3 recita espressamente che: ***“Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.***

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.



Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98".

A lume di quanto qui osservato risulta comprovato, dunque, che il comportamento tenuto dall'Amministrazione, per di più protrattosi sino ad ora in assenza di ogni rettifica, risulti palesemente illegittimo, privando così la ricorrente della possibilità di ottenere l'agognato contratto di supplenza per effetto del mancato riconoscimento dell'invalidità civile.

3.3 L'illegittimità del contegno serbato dall'Ufficio Scolastico Regionale si riverbera sulle graduatorie GPS della I fascia per le classi di insegnamento AAAA e ADAA, risultando le medesime con i relativi decreti di approvazione irrimediabilmente viziate, atteso il mancato riconoscimento del titolo di preferenza vantato dalla ricorrente.

Per tale ragione, qualora l'On.le Giudice del Lavoro adito lo ritenesse opportuno, i succitati provvedimenti dovranno essere disapplicati, trattandosi nella fattispecie di un diritto soggettivo (corretto inserimento nelle graduatorie delle supplenze), che per quanto già evidenziato in via preliminare (laddove si è affrontato il tema della giurisdizione), permette all'adito Tribunale di disapplicare.

Il Giudice Ordinario, infatti, ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A..

Con riferimento a tale aspetto l'art. 5 L. n. 2248/1865, all. E, sancisce che: *"le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge"*.

Anche il già richiamato D. Lgs. n. 165/2001, all'art.63, comma 1, dispone: *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"*.

Quindi, **"Il G. O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, 1. n. 2248 del 1865"** (T.A.R. Lazio Roma, 02/10/2019, n. 11492) poiché **"...deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini**



della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa..." (Trib. Roma, sez. lav., 01.10.2019, n. 7584).

Ed ancora, *"Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione..."* (Cass., Sez. Un., 31.12.2018, n. 33688).

Non sussiste alcun ostacolo in definitiva affinché i decreti di approvazione e le relative graduatorie GPS I fascia per le classi di insegnamento AAAA e ADAA qui in esame possano essere disapplicati da codesto On.le Giudice, nell'esercizio delle proprie precipue funzioni.

A lume delle considerazioni che precedono, quindi, si insta affinché l'On.le Giudicante, ove ritenuto necessario, disponga la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi in favore della ricorrente, esclusa in maniera ingiusta (oltre che illegittima) dall'accesso alla I fascia GPS e alla II fascia di Istituto, e a cui deve essere riconosciuto la sussistenza di un titolo di preferenza, costituito dall'invalidità civile nei termini anzidetti.

Nello specifico, si chiede la disapplicazione, ove ritenuta necessaria, dei seguenti provvedimenti aventi numero di prot.: "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0012523.02-08-2022" del 2 agosto 2022 con le relative graduatorie provinciali; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0013187.09-08-2022" del 9 agosto 2022 con relativo elenco; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015029.01-09-2022" del 1 settembre 2022 con relativo elenco; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015708.08-09-2022" dell'8 settembre 2022 con le relative graduatorie provinciali; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015709.08-09-2022" dell'8 settembre 2022 con relativo elenco; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015752.10-09-2022" del 10 settembre 2022 con relativo bollettino; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0016348.17-09-2022" del 17 settembre 2022 con relativo elenco; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0016739.22-09-2022" del 22 settembre 2022 con relativo elenco; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017016.26-09-2022" del 26 settembre 2022 con relativo elenco; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017208.27-09-2022" del 27 settembre 2022 con relativo bollettino; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017518.29-09-2022" del 29 settembre 2022 con i relativi elenchi; "m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017736.03-10-2022" del 3



ottobre 2022 con i relativi elenchi; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017890.04-10-2022” del 4 ottobre 2022 con i relativi elenchi; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0018699.12-10-2022” del 12 ottobre 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0018992.14-10-2022” del 14 ottobre 2022 con i relativi elenchi; nonché tutti i successivi decreti ministeriali e direttoriali, prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'amministrazione, incluse graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Napoli vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi della ricorrente ed elenchi, in quanto illegittimi e lesivi dei diritti e degli interessi di quest'ultima.

4) SUL *PERICULUM IN MORA*.

Se con riferimento al *fumus* per mere ragioni di brevità si rimanda a tutto quanto esposto ed argomentato, sia in fatto che in diritto, circa gli odierni motivi di censura, che dovranno trovare sicuro accoglimento, in relazione al *periculum* non può che evidenziarsi come nel caso di specie vi sia un pregiudizio in *re ipsa*, costituito da un duplice profilo:

- anzitutto, il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbero un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi ordinari (e non d'urgenza) della giustizia che non consentirebbero, nel caso di accoglimento giudiziario, la spendibilità del riconoscimento del titolo di preferenza utilmente anche nel corso delle lezioni, causando così una concreta perdita di *chances* occupazionali quanto meno per l'anno scolastico 2022/2023, oltre ad un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa (vedasi sul punto Trib. Messina, Ordinanza del 07.09.2022, Giudice Dott.ssa Rando);

- a ciò si aggiunga che il mancato riconoscimento del titolo di preferenza, e quindi, la mancata corretta inserzione nella prima fascia della Graduatoria Provinciale causerebbe alla ricorrente come detto un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all'impossibilità di stipulare relativi contratti. E' indubbio, infatti, che il mancato collocamento nelle fasce superiori, renderebbe molto più difficile l'inserimento del docente nel mondo della scuola (ove anche per gli incarichi annuali e/o le supplenze c.d. brevi si attinge dalle fasce GPS), atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria dai colleghi posti in prima e in seconda fascia e tanto con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità. Di converso nella fattispecie l'inserimento con titolo di preferenza nella prima fascia potrebbe consentire con elevata probabilità (se non in termini di certezza) la chiamata per la stipula di contratto di lavoro.

Nella complessiva valutazione degli diritti reclamati e degli interessi in gioco deve pertanto consentirsi il



riconoscimento dell'invocata tutela urgente, che permetterebbe in maniera del tutto legittima all'istante di concorrere con gli altri insegnanti nella relativa graduatoria e con il corretto inserimento nella medesimo che le spetta.

Soccorre a fondare tale prospettazione del *periculum*, l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesione di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de “***il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa***” (cfr. tra molte, Cass. 06.11.2000, n. 14443).

Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee “ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività, entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio non recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, il corretto inserimento nella prima fascia delle GPS quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del provvedimento cautelare può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno



irreparabile al diritto.

Sul punto, si evidenzia che la ricorrente nel corso del corrente anno scolastico non è stata destinataria di alcun contratto a tempo determinato presso la scuola Statale, neppure come supplenza breve, proprio perché si trova relegato ingiustamente in I fascia delle GPS senza riconoscimento del titolo di preferenza e quindi in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se le venisse riconosciuta l'invalidità civile.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del merito del giudizio prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Sul punto, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, il Giudice del lavoro di Messina, con ordinanza del 14.01.2022, n. 999, ha statuito “*appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato*”.

Resta dunque dimostrata per questa via anche la sussistenza del *periculum in mora*.

5) RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorché momentaneamente.

Per quanto sopra argomentato, appare, nel caso di specie, comunque necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, che potrà comunque essere oggetto di discussione nella successiva udienza cautelare in contraddittorio, ma che consentirà alla ricorrente di poter essere inserito nelle graduatorie in tempo.

6) ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 150 E 151 C.P.C..

In considerazione della materia del contendere, e delle domande volte all'inserimento nelle prima fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli in relazione alla classi di concorso AAAA e ADAA qui in rassegna, essendo la notificazione del ricorso (con annesso decreto di fissazione d'udienza) nei modi ordinari nei confronti di tutti i controinteressati particolarmente difficile sia per l'elevato numero degli stessi, che per la difficoltà di indentificarli tutti (reperendo tra l'altro i



relativi recapiti), si chiede l'autorizzazione ad effettuare le notifiche in rito del ricorso e del decreto, per ciò che attiene i controinteressati, essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Tale tipologia, d'altronde, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione (nella specie, l'U.S.R.) viene consultato e compulsato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Sicché si chiede l'autorizzazione affinché la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli e del Ministero dell'Istruzione.

**** *
**** *
**** *

Tutto quanto sopra esposto e dedotto, con riserva di più ampiamente allegare ed argomentare, la dott.ssa D'Andrea Oriana, *ut supra* rapp.ta, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'On.le Tribunale di Napoli affinché, in funzione di Magistratura del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:

- 1) in via del tutto preliminare, nella sussistenza dei relativi presupposti, emettere **decreto *inaudita altera parte*** di inserimento di parte ricorrente nella prima fascia delle GPS aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, per le classi concorsuali di riferimento AAAA e ADAA, con posizione spettante in base al titolo di preferenza ed alla riserva vantati, e con la correlata/connessa facoltà di stipula di contratti;
- 2) sempre in via preliminare, stante la difficoltà nell'individuazione di tutti i controinteressati autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli e/o del Ministero dell'Istruzione;
- 3) ove ritenga non sussistere i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare in ogni caso l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, e ritenere, accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone del titolo di preferenza costituito dall'invalidità civile, come documentato in atti;
- 4) per l'effetto, ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, per le classi concorsuali di riferimento (AAAA e ADAA), con riconoscimento del titolo di preferenza, costituito dalla invalidità civile, e con posizione spettante in



base al medesimo titolo vantato ed alla conseguente riserva di posti;

5) disporre, ove ritenuta necessaria, la disapplicazione delle note prot. nn.: “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0012523.02-08-2022” del 2 agosto 2022 con le relative graduatorie provinciali; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0013187.09-08-2022” del 9 agosto 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015029.01-09-2022” del 1 settembre 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015708.08-09-2022” dell’8 settembre 2022 con le relative graduatorie provinciali; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015709.08-09-2022” dell’8 settembre 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0015752.10-09-2022” del 10 settembre 2022 con relativo bollettino; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0016348.17-09-2022” del 17 settembre 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0016739.22-09-2022” del 22 settembre 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017016.26-09-2022” del 26 settembre 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017208.27-09-2022” del 27 settembre 2022 con relativo bollettino; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017518.29-09-2022” del 29 settembre 2022 con i relativi elenchi; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017736.03-10-2022” del 3 ottobre 2022 con i relativi elenchi; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0017890.04-10-2022” del 4 ottobre 2022 con i relativi elenchi; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0018699.12-10-2022” del 12 ottobre 2022 con relativo elenco; “m_pi.aouuspna.registro ufficiale.u.0018992.14-10-2022” del 14 ottobre 2022 con i relativi elenchi; nonché tutti i successivi decreti ministeriali e direttoriali, prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell’amministrazione, incluse graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Napoli vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi della ricorrente ed elenchi, in quanto non riportanti il titolo di preferenza vantato dalla dott.ssa D’Andrea Oriana ed in quanto illegittimi e lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, per tutti i motivi *infra* dedotti;

6) conseguentemente, ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (U.S.R. Campania), Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli e, ove occorra, al Ministero dell’Istruzione di procedere alla correzione delle suddette graduatorie provinciali delle supplenze, inserendo parte ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi spettanti in base al titolo di preferenza vantato e dichiarato, con relativa connessa facoltà di stipula di contratti, anche a tempo indeterminato;

7) ordinare in ogni caso alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento della ricorrente nelle graduatorie con riconoscimento del titolo di preferenza;

8) in via istruttoria, si chiede che ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 421 c.p.c. sia disposta l’acquisizione di tutta la documentazione relativa alla posizione giuridica, curriculare e professionale di



parte ricorrente in possesso dell'Amministrazione nonché ogni altro atto e/o documento di cui codesto On.le Giudice ritenga necessaria l'acquisizione ai fini del decidere;

9) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si offre in comunicazione la seguente documentazione, anche mediante successivi depositi in caso di incapienza della busta telematica:

1. Diploma liceo psico-pedagogico;
2. Certificato di laurea;
3. Certificato relativo al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
4. Certificazione Assessment in English;
5. Certificazione Eipass;
6. Verbale accertamento di invalidità del 27.07.2004;
7. Verbale di verifica INPS invalidità civile del 31.01.2011;
8. Certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui agli artt.1 e 8 della L. n. 68/99 Invalidi civili del 12.11.2019;
9. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022;
10. Domanda prot. n. "m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7648714.29-05-2022" del 29.05.2022;
11. Nota prot. n. "m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523.02-08-2022" del 02.08.2022;
12. Graduatorie allegate alla nota del 02.08.2022 in formato .zip;
13. Nota prot. n. "m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012647.03-08-2022" del 03.08.2022;
14. Reclamo del 10.08.2022 con ricevuta di accettazione dell'inoltro a mezzo pec;
15. Nota prot. n. "m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013187.09-08-2022" del 09.08.2022;
16. Istanza prot. n. "m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8736555.13-08-2022" del 13.08.2022;
17. Nota prot. n. "m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015029.01-09-2022" del 01.09.2022;
18. Nota prot. n. "m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015708.08-09-2022" del 08.09.2022;



19. Graduatorie allegate alla nota del 08.09.2022 in formato .zip;
20. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015709.08-09-2022” del 08.09.2022;
21. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015752.10-09-2022” del 10.09.2022;
22. Bollettino allegato alla nota prot. n. 15752 del 10.09.2022;
23. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016263.15-09-2022” del 15.09.2022;
24. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016348.17-09-2022” del 17.09.2022;
25. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016739.22-09-2022” del 22.09.2022;
26. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017016.26-09-2022” del 26.09.2022;
27. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017208.27-09-2022” del 27.09.2022;
28. Bollettino allegato alla nota prot. n. 17208 del 27.09.2022;
29. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017518.29-09-2022” del 29.09.2022;
30. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017736.03-10-2022” del 03.10.2022;
31. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017890.04-10-2022” del 04.10.2022;
32. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018699.12-10-2022” del 12.10.2022;
33. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018993.14-10-2022” del 14.10.2022;
34. Nota prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018992.14-10-2022” del 14.10.2022;
35. Circolare Ministeriale 7 novembre 2000 n. 248;
36. Nota prot. n. “m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0028597.29-07-2022” del 29.07.2022;
37. Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad **Euro 259,00**, che è versato al momento della iscrizione a ruolo del ricorso.

Salvezze Illimitate

Napoli, li

Avv. Danilo Finaldi

